



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice,

letto il ricorso presentato in data 16 maggio 2024 da _____ con il quale è stato proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI);

letta la relazione redatta dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso lo Sportello di Orientamento Sociale di Bologna, avv. Andrea Spada, allegata all'atto introduttivo, nonché le successive integrazioni;

dato atto che dal 28.09.2024 è entrato in vigore il d.lgs. n.136/2024 rubricato *“Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14”*;

osservato che ai sensi dell'art. 56, IV comma, d.lgs. n.136/2024 *“il presente decreto si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente”*;

rilevato che la presente proposta di concordato minore ex art. 74 e ss. CCI risulta pendente alla data dell'entrata in vigore del d.lgs. n.136/2024 e ritenuto, pertanto, che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza integrate o modificate al d.lgs. 136/2024 si applichino al presente procedimento;

osservato che la norma di cui all'art. 33, IV comma, CCI, considera inammissibile *inter alia* la domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese;

dato atto che, contrariamente alla visura camerale allegata all'istanza e risalente al 29.03.2020 (cfr. doc. n.2), la ditta individuale “ _____ ”

_____, con cui il ricorrente ha esercitato attività di impresa, è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 29.04.2022, circostanza questa che doveva essere già nota al momento della

presentazione del ricorso, ma che non è stata in alcun modo segnalata, dandosi solo conto della mera cessazione dell'attività, ma non della cancellazione dal Registro;

rilevato che il comma 1 *bis* dell'art. 33 CCI, così come modificato dal d.lgs. 136/2024, prevede che il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, possa chiedere l'apertura della sola liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1, non estendendo tale possibilità alle procedure di cui al comma IV (cfr. pag. 27 della Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi e dell'Insolvenza di cui D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14: *“L'unico comma dell'articolo modifica l'articolo 33 (Cessazione dell'attività) estendendo alla liquidazione controllata anche la regola che permette l'apertura della procedura entro un anno dalla cessazione dell'attività, così eliminando una disparità di trattamento particolarmente evidente per le imprese minori. È tuttavia inserita una deroga al limite annuale per l'imprenditore individuale al fine di agevolare l'esdebitazione, in coerenza con i principi della direttiva Insolvency”*);

ritenuto che non può essere accolta la tesi del difensore del ricorrente, secondo cui la disciplina di cui all'art. 33, IV comma CCI, si riferisce al solo imprenditore collettivo e non anche all'imprenditore individuale, contrariamente alla lettera della norma, come da diverso orientamento che ha trovato conferma in sede di legittimità e nella recente modifica normativa;

considerato infatti, sul punto, il decreto n. 13299/2023, con cui la Prima Presidente della Corte di Cassazione, organo investito della questione di diritto ai sensi dell'art. 363 *bis* c.p.c. circa la riferibilità dell'art. 33, IV comma, CCI all'imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese, ha dichiarato l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale della Corte di Appello di Firenze, in quanto priva del contenuto di novità, sottolineando che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4329/2020, conformandosi ad un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 21286/2015), aveva già affrontato la questione in riferimento al concordato preventivo, evidenziando come *“il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impedisca al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento, di richiedere il concordato preventivo”*;

rilevato che nel prosieguo del decreto si constata come le medesime conclusioni si possano applicare anche alle imprese individuali dato atto che la *“cancellazione dal registro delle imprese si applica anche alle imprese individuali, secondo le condizioni indicate dall'art. 2 del dpr n.247/04 e con procedimento che può essere attivato anche d'ufficio in caso di: • decesso dell'imprenditore • irreperibilità dell'imprenditore • mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi. La norma del Codice della crisi, quindi, non sembra da questo punto di vista ritenersi innovativa, ma si pone in una linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità formatasi nel vigore delle disposizioni della legge fallimentare, avendo il correttivo inteso estendere espressamente tale principio anche al concordato minore”*, anche alla luce del fatto che *“negare l'accesso allo strumento concordatario non significa escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282*

CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, senza neppure dover attendere la chiusura della procedura liquidatoria";

ritenuto, per le ragioni di cui sopra, che la domanda di concordato minore, presentata da

titolare di impresa cancellata dal Registro delle Imprese, sia inammissibile ai sensi dell'art. 33, IV comma CCI;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta di concordato minore *ex art. 74 ss. del d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (codice della Crisi e dell'Insolvenza -CCI)*, presentato da .

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Bologna, 12 ottobre 2024

Il Giudice

Alessandra Mirabelli